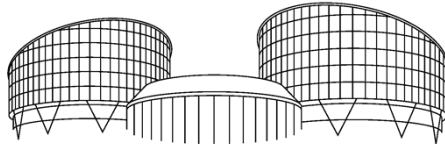


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.

L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
QUINTA SEZIONE

CAUSA RYASKA c. UCRAINA

(Ricorso n. 3339/23)
SENTENZA

Art. 6 § 1 (civile) • Accesso a un tribunale • Mancata esecuzione di una sentenza di un tribunale nazionale a favore del ricorrente che aveva ordinato a un ente statale di pagare un risarcimento e di osservare specifiche obbligazioni non pecuniarie • Art. 46 • Esecuzione della sentenza • Questioni giuridiche ai sensi dell'art. 6 relative alla mancata esecuzione delle decisioni dei tribunali ucraini determinate nella sentenza pilota *Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ucraina* e in successive sentenze • Non deve essere mantenuta la distinzione nelle cause contro l'Ucraina ai sensi dell'art. 6 tra la mancata esecuzione delle sentenze civili interne contro lo Stato o organi controllati dallo Stato riguardanti obbligazioni non pecuniarie in natura e debiti pecuniari • Cause come quella in esame devono essere trattate nell'ambito delle misure di esecuzione generali indicate nella sentenza pilota *Ivanov*, salvo nei casi in cui la Corte ritenga che la mancata esecuzione debba essere esaminata ai sensi di un'altra disposizione della Convenzione • Art. 37 § 1 • Non giustificato il proseguimento dell'esame • Cancellazione del ricorso

Redatta dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

10 ottobre 2024

DEFINITIVA

10/01/2025

La presente sentenza è diventata definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Ryaska c. Ucraina,

la Corte europea dei diritti dell'uomo (Quinta Sezione), riunita in una Camera composta da:

Mattias Guyomar, *Presidente*,

Lado Chanturia,

María Elósegui,

Kateřina Šimáčková,

Mykola Gnatovskyy,

Stéphane Pisani,

Úna Ní Raifeartaigh, *giudici*,

e Victor Soloveytschik, *Cancelliere di Sezione*,

visto il ricorso (n. 3339/23) contro l'Ucraina, con il quale in data 29 dicembre 2022 un cittadino ucraino, il Sig. Yuriy Yuriyovych Ryaska ("il ricorrente"), ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione");

vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo ucraino ("il Governo");

viste le osservazioni delle parti;

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 3 settembre 2024,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

1 Il ricorso riguarda la mancata esecuzione di una sentenza di un tribunale nazionale a favore del ricorrente, che aveva ordinato a un ente statale di compiere alcuni atti. Il ricorrente ha presentato doglianze ai sensi degli articoli 6 e 13 della Convenzione.

IN FATTO

2 Il ricorrente è nato nel 1960 e risiede a Berehove nella regione della Transcarpazia. È stato rappresentato dall'avvocato Y.Y. Menzak, del Foro di Kvasove.

3 Il Governo è stato rappresentato, da ultimo, dal suo agente, Sig.ra Marharyta Sokorenko.

4 I fatti della causa possono essere riassunti come segue.

1. Il contesto e i procedimenti civili pertinenti

5 Secondo il ricorrente, tra il 1984 e il maggio 2005 egli lavorò in qualità di ruspista presso il Dipartimento interdistrettuale per la gestione delle acque di Berehove (in prosieguo "il Dipartimento per la gestione delle acque"), un ente statale.

6In data 26 luglio 2005 una commissione centrale di esperti in campo medico della Clinica per le malattie professionali dell'Istituto di medicina del lavoro emise il protocollo n. 31/1636, diagnosticando al ricorrente una perdita dell'udito di livello IV, classificata come malattia professionale. In data 1° agosto 2005 tale clinica inviò un modulo di notifica denominato Modello P-3 all'Ospedale clinico regionale di Uzhhorod e in data 2 marzo 2006 inviò il documento di cui sopra al datore di lavoro del ricorrente, informandolo della diagnosi relativa al ricorrente e affermando che tale malattia professionale era stata causata dal rumore. In conformità al Regolamento n. 1112 sulle indagini e la tenuta dei registri degli infortuni e delle malattie professionali, approvato dal Consiglio dei Ministri dell'Ucraina in data 24 agosto 2004, il Dipartimento per la gestione delle acque era tenuto ad avviare un'indagine riguardo alla malattia del ricorrente entro dieci giorni dal ricevimento della notifica relativa alla malattia professionale e a rilasciare, dopo l'indagine, un certificato denominato Modello P-4.

7Secondo il ricorrente, in data 19 agosto 2005 egli scrisse al direttore del Dipartimento per la gestione delle acque, chiedendo l'istituzione di una commissione per indagare sulla causa della malattia che aveva contratto. La commissione d'inchiesta non fu istituita.

8In data 14 febbraio 2006 la commissione centrale di esperti in campo medico emise la conclusione n. 7/306, confermando la diagnosi della malattia professionale del ricorrente.

9Nel marzo 2006 il direttore del Dipartimento per la gestione delle acque avviò un procedimento amministrativo nei confronti della Clinica per le malattie professionali dell'Istituto di medicina del lavoro, chiedendo l'annullamento della summenzionata conclusione del 14 febbraio 2006. In data 17 maggio 2011 il Tribunale amministrativo superiore dell'Ucraina confermò la decisione di una corte di appello del 22 febbraio 2007 che aveva respinto la richiesta del direttore in quanto infondata.

10A seguito di denunce da parte del ricorrente, in data 28 aprile 2007 la Procura locale scrisse al direttore del Dipartimento per la gestione delle acque, ordinando al Dipartimento di avviare un'indagine per indagare sui motivi per i quali il ricorrente aveva contratto tale malattia.

11In data 15 giugno 2007 il direttore del Dipartimento per la gestione delle acque dispose l'istituzione di una commissione per indagare sulle cause della malattia contratta dal ricorrente. In data 8 agosto 2007 la commissione d'inchiesta si riunì, ma non procedette all'esame del caso del ricorrente. In conformità al Regolamento n. 1112, la commissione avrebbe dovuto svolgere un'indagine, tenendo conto delle specifiche igienico-sanitarie relative alla posizione del ricorrente. Tuttavia, non esistevano specifiche valide, poiché la vecchia versione di tali specifiche, datata 29 marzo 2005, non era più valida.

12Nel marzo 2008 il ricorrente instaurò un procedimento giudiziario, chiedendo che i funzionari del Dipartimento per la gestione delle acque svolgessero un'indagine sui motivi per i quali aveva contratto la sua malattia

professionale e gli rilasciassero un certificato modello P-4, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale e delle spese.

13In data 20 gennaio 2009 il Tribunale distrettuale di Berehove della regione della Transcarpazia accolse la richiesta del ricorrente, dichiarando l'illegittimità della mancata indagine da parte dei funzionari del Dipartimento per la gestione delle acque sulle cause per le quali aveva contratto la sua malattia professionale e del mancato rilascio del Modello P-4. Ordinò al Dipartimento per la gestione delle acque di svolgere tale indagine e di rilasciare al ricorrente un certificato Modello P-4. Tale tribunale accolse la richiesta del ricorrente relativa al danno non patrimoniale causato dal mancato rilascio del certificato Modello P-4 da parte del suo datore di lavoro, accordandogli 10.000 grivne ucraine (UAH, pari a circa 985 euro (EUR) all'epoca dei fatti) a titolo di risarcimento e 700,80 UAH per l'assistenza legale e le spese.

14In data 9 aprile 2009 la Corte di appello regionale della Transcarpazia confermò la decisione del tribunale di primo grado, ma ridusse l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale a 5.000 UAH (circa 491 EUR all'epoca dei fatti). In data 12 ottobre 2009 la Corte suprema confermò le decisioni dei tribunali di grado inferiore.

15 In data 29 settembre 2009 un ufficiale giudiziario scrisse al direttore sanitario del Servizio locale di sanità pubblica ed epidemiologia, chiedendogli di redigere le specifiche igienico-sanitarie relative alle condizioni di lavoro del ricorrente.

16In data 11 luglio 2010 e 30 settembre 2010 l'ufficiale giudiziario irrogò una sanzione pecuniaria al Dipartimento per la gestione delle acque poiché non aveva eseguito la decisione del 20 gennaio 2009.

17In data 10 gennaio 2011 l'ufficiale giudiziario chiuse il procedimento di esecuzione, sostenendo che l'esecuzione era impossibile senza la partecipazione dell'ente nei cui confronti era stata pronunciata la sentenza. In data 21 ottobre e 21 dicembre 2009, il debitore pagò al ricorrente il risarcimento e le spese accordati, pari rispettivamente a 4.500 e 1.200,80 UAH.

2. I procedimenti penali

18In data 30 dicembre 2010 l'ufficiale giudiziario chiese alla Procura locale di avviare un procedimento penale per la mancata esecuzione della decisione del tribunale del 20 gennaio 2009.

19In data 21 gennaio 2011, 19 agosto 2011, 24 gennaio 2012 e 21 settembre 2012, un sostituto procuratore rifiutò di avviare un procedimento penale. Tali decisioni furono annullate con provvedimenti del Tribunale distrettuale di Berehove della regione della Transcarpazia rispettivamente del 28 luglio 2011, 10 gennaio 2012, 11 settembre 2012 e 21 marzo 2013.

20In data 18 aprile 2013 la polizia registrò un'iscrizione nel registro integrato delle indagini preliminari relativa alla mancata esecuzione della

decisione del tribunale datata 20 gennaio 2009 e avviò un procedimento penale ai sensi dell'articolo 382, comma 1, del codice penale. Nel 2013 un investigatore interrogò il direttore del Dipartimento per la gestione delle acque e altri membri della commissione d'inchiesta, i quali ribadirono l'impossibilità di svolgere un'indagine sulle cause della malattia contratta dal ricorrente, in quanto non esistevano valide specifiche igienico-sanitarie relative alle sue condizioni di lavoro.

21Tra l'ottobre 2013 e il marzo 2020 l'investigatore chiuse il procedimento penale sette volte. Tali decisioni furono annullate dalla Procura o dal Tribunale distrettuale di Berehove della Transcarpazia in quanto premature e illegittime. Nel frattempo, la Procura impartì istruzioni all'investigatore sulle modalità con le quali procedere nel caso. Furono compiuti alcuni atti, in particolare il sequestro del registro della corrispondenza in entrata del Dipartimento per la gestione delle acque tra il 2005 e il 2006, e l'interrogatorio del ricorrente e del direttore del Dipartimento per la gestione delle acque. Inoltre, nel 2017, la polizia ricevette la conferma da un ospedale statale, l'Istituto di medicina del lavoro, che il ricorrente si era ivi sottoposto a cure mediche nel luglio 2005.

22In data 14 marzo 2020 un investigatore interrogò nuovamente il direttore del Dipartimento per la gestione delle acque, il quale ribadì che era stato impossibile convocare una riunione della commissione d'inchiesta, in quanto non disponevano del modello P-3 (il modulo di notifica) e non era stata redatta alcuna specifica igienico-sanitaria per la posizione lavorativa del ricorrente.

23In data 23 agosto 2023 un pubblico ministero chiese al tribunale competente di chiudere il procedimento penale in quanto era scaduto il termine di prescrizione e non era stato individuato alcun autore del reato.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

I. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

A. La strategia nazionale e il piano di azione per attuarla

24In data 30 settembre 2020 il Consiglio dei Ministri adottò una strategia nazionale per risolvere il problema della mancata esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali pronunciate contro lo Stato, i suoi organi o i suoi enti entro il 2022. La strategia riflette le principali cause giuridiche, finanziarie e istituzionali alla radice del problema e fornisce orientamenti strategici per ulteriori azioni. In data 19 settembre 2023 la strategia fu modificata, e fu fissato il 2025 come nuovo termine.

25In data 17 marzo 2021 il Consiglio dei Ministri adottò un piano di azione per l'attuazione della strategia nazionale, che definiva un elenco di compiti e misure corrispondenti da adottare entro il 2022 in ordine all'esecuzione delle

decisioni relative sia a obbligazioni pecuniarie che non pecuniarie. In data 19 settembre 2023 il piano di azione fu modificato, e fu fissato il 2025 come nuovo termine.

B. Il piano di azione aggiornato

26 In data 23 giugno 2023 il Governo ha fornito al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un piano di azione aggiornato sulle misure da adottare per conformarsi alle sentenze della Corte relative alle cause *Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ucraina* (n. 40450/04, 15 ottobre 2009), *Zhovner c. Ucraina* (n. 56848/00, 29 giugno 2004) e *Burmych e altri c. Ucraina* ((cancellazione) [GC], nn. 46852/13 e altri, 12 ottobre 2017). Ha affermato che il gruppo di cause di cui sopra riguardava il grave problema strutturale della mancata esecuzione o della tardiva esecuzione di decisioni giudiziarie nazionali relative sia a obbligazioni pecuniarie che a obbligazioni non pecuniarie in natura, emesse per lo più nei confronti di enti appartenenti allo Stato o controllati da esso. Il Governo ha fornito informazioni aggiornate sui procedimenti di esecuzione relativi alle decisioni dei tribunali nazionali, tra cui la decisione relativa alla causa *Safonov e Safonova c. Ucraina* (n. 24391/10, 18 giugno 2020).

II. IL PERTINENTE MATERIALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

A. La Risoluzione provvisoria CM/ResDH(2020)211 sull'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa alle cause *Yuriy Nikolayevich Ivanov, gruppo Zhovner e Burmych e altri c. Ucraina* (ricorsi nn. 40450/04, 56848/00, 46852/13), adottata dal Comitato dei Ministri in data 1° ottobre 2020 nel corso della 1383^a riunione.

27 La parte pertinente della risoluzione provvisoria recita come segue:

“Il Comitato dei Ministri (...)

(...)

HA INVITATO VIVAMENTE le autorità a fornire informazioni aggiornate relative al pagamento dell'equa soddisfazione e, se del caso, all'esecuzione delle decisioni giudiziarie nazionali, che dispongono il pagamento di un risarcimento o pagamenti in natura (...)

B. Il Memorandum elaborato dal Dipartimento per l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo H/Exec(2021)8 dell'11 marzo 2021 sulle cause esaminate dal Comitato dei Ministri riguardanti la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione di decisioni giudiziarie nazionali in Ucraina (causa *Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ucraina* e gruppo di cause *Zhovner/ Burmych e altri c. Ucraina*)

28 Le parti pertinenti del Memorandum recitano come segue:

IV. Appendice 1: Sintesi ed elenco delle raccomandazioni

(...)

II. RACCOMANDAZIONI:

A. RICORSI INDIVIDUALI

1. Le autorità dovrebbero fornire senza ulteriore indugio informazioni sul pagamento dell'equa soddisfazione e/o sull'esecuzione definitiva delle decisioni giudiziarie nazionali pendenti, compreso sulle obbligazioni in natura.

(...)

3. In ordine ai ricorrenti individuati come aventi pretese valide, in conformità alla sentenza *Burmych e altri*, le autorità potrebbero essere incoraggiate ad accelerare la procedura di pagamento, al fine di assicurare i diritti dei ricorrenti garantiti dalla Convenzione. Esse dovrebbero allineare la procedura di pagamento ai requisiti indicati precedentemente dal Comitato, che dovrebbero comprendere il pagamento degli interessi e del risarcimento dei danni per la tardiva esecuzione e al fine di tutelare il valore del risarcimento monetario”.

C. Le decisioni CM/Del/Dec(2023)1475/H46-41 relative alle cause *Yuriy Nikolayevich Ivanov, gruppo Zhovner e Burmych e altri c. Ucraina* (ricorsi nn. 40450/04, 56848/00, 46852/13), adottate dal Comitato dei Ministri nel corso della 1475^a riunione (DH), 19-21 settembre 2023

29 Le parti pertinenti delle decisioni recitano come segue:

“I Delegati

(...)

2. hanno ricordato che questo gruppo di cause, la cui prima sentenza è diventata definitiva nel 2004, riguarda la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione di sentenze dei tribunali nazionali contro lo Stato o enti controllati dallo Stato che impongono il pagamento di somme di denaro e/o l'adempimento di obbligazioni non pecuniarie in natura, e l'assenza di rimedi interni effettivi a tale riguardo;

(...)

In ordine alle misure individuali

(...)

8. hanno invitato nuovamente le autorità a presentare senza indugio informazioni dettagliate relative all'esecuzione delle rimanenti sentenze di questo gruppo, e all'esecuzione delle decisioni interne riguardanti obbligazioni in natura;

(...)"

D. La Risoluzione CM/ResDH(2023)270 sull'esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa alla causa *Kochkina e Kochkin c. Ucraina*, adottata dal Comitato dei Ministri in data 21 settembre 2023 nel corso della 1475^a riunione

30 Le parti pertinenti della Risoluzione recitano come segue:

"Il Comitato dei Ministri (...)

(...)

Considerando che la questione delle misure individuali è stata risolta (...);

Ricordando che la questione delle misure generali richieste in risposta alle carenze riscontrate dalla Corte nella presente sentenza continua a essere esaminata nell'ambito del gruppo di cause *Yuriy Nikolayevich Ivanov/Zhovner e Burmych e altri*, anche alla luce delle conclusioni della Corte nella presente causa, e che la chiusura della presente causa non pregiudica pertanto in alcun modo la valutazione da parte del Comitato delle misure generali necessarie per risolvere il problema della mancata esecuzione o della tardiva esecuzione delle decisioni giudiziarie interne e dell'assenza di un ricorso interno effettivo a tale riguardo;

DICHIARA di aver esercitato nella presente causa le sue funzioni ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, della Convenzione;

CONCLUDE che sono state adottate le misure individuali necessarie;

DECIDE di proseguire il controllo dell'adozione delle misure generali necessarie relative al problema della mancata esecuzione o della tardiva esecuzione delle decisioni giudiziarie interne e dell'assenza di un ricorso interno effettivo a tale riguardo nel gruppo di cause *Yuriy Nikolayevich Ivanov/Zhovner e Burmych e altri*;

(...)"

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 E DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

31 Il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione della decisione a suo favore, in violazione dell'articolo 6 della Convenzione. Ha inoltre lamentato l'assenza di un ricorso effettivo nel diritto interno, in violazione dell'articolo 13 della Convenzione. Per quanto pertinenti, tali disposizioni recitano come segue:

Articolo 6 § 1

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)”

Articolo 13

“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali”.

A. Sulla ricevibilità

32La Corte ribadisce che l’accesso effettivo a un tribunale, garantito dall’articolo 6 della Convenzione, comprende il diritto a ottenere l’esecuzione di una decisione giudiziaria senza indebito ritardo (si veda *Immobiliare Saffi c. Italia* [GC], n. 22774/93, § 66, CEDU 1999-V). Nel caso di specie, le decisioni dei tribunali interni riguardavano i diritti di carattere civile del ricorrente ai sensi dell’articolo 6, ma non erano state eseguite. L’articolo 6 è pertanto applicabile.

33La Corte rileva inoltre che il ricorso non è manifestamente infondato e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

B. Sul merito

34Il ricorrente ha ribadito la sua doglianza.

35Il Governo ha sostenuto che il presente ricorso rientrava nella categoria di ricorsi successivi del tipo *Burmych* e ha chiesto alla Corte di trattarlo secondo la procedura prevista in tale sentenza - cancellando la presente causa dal ruolo e trasmettendola al Comitato dei Ministri per il controllo da parte di esso nel quadro delle misure generali.

36La Corte ribadisce che, in risposta all’aumento del suo carico di lavoro causato da una serie di cause derivanti dalla medesima disfunzione strutturale o sistemica, la Corte ha concepito una procedura di sentenza pilota (si veda *Broniowski c. Polonia* [GC], n. 31443/96, §§ 190-191, CEDU 2004-V). Il fine della procedura di sentenza pilota è quello di facilitare la risoluzione più efficace di una disfunzione che compromette la tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione in questione nell’ordinamento giuridico nazionale (si veda *Varga e altri c. Ungheria*, nn. 14097/12 e altri 5, § 97, 10 marzo 2015). La situazione lamentata in una causa “pilota” si estende necessariamente oltre i soli interessi del singolo ricorrente ed esige che tale causa sia esaminata anche sotto il profilo delle misure generali (si veda *Broniowski c. Polonia* (composizione amichevole) [GC], n. 31443/96, § 36, CEDU 2005-IX).

37Nella causa pilota *Yuriy Nikolayevich Ivanov* (sopra citata, §§ 89-90), la Corte ha osservato che i problemi relativi alla mancata esecuzione in Ucraina erano strutturali, su vasta scala e complessi, e che richiedevano l'attuazione di misure complete e complesse, possibilmente di carattere legislativo e amministrativo, coinvolgendo varie autorità nazionali. La Corte ha ordinato allo Stato convenuto di introdurre un ricorso interno effettivo o una combinazione di tali ricorsi in grado di garantire una riparazione adeguata e sufficiente per la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione di decisioni interne (*ibidem*, punto cinque del dispositivo della sentenza).

38Nella causa *Burmych e altri* (sopra citata, § 215), la Corte ha esaminato ricorsi successivi del tipo *Ivanov* e ha ribadito che la questione della mancata esecuzione delle sentenze dei tribunali nazionali costituiva un problema strutturale su vasta scala e complesso, in ragione della mancata attuazione, da parte del Governo ucraino, delle necessarie misure generali disposte nella causa *Ivanov*. La Corte ha adottato un nuovo approccio nei ricorsi successivi del tipo *Ivanov*: ha cancellato dal ruolo le cause relative alla mancata esecuzione e le ha trasmesse al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa al fine dell'esame (*ibidem*, punto quattro del dispositivo della sentenza).

39La causa *Safonov e Safonova c. Ucraina* (n. 24391/10, § 51, 18 giugno 2020) riguardava la mancata esecuzione di obbligazioni non pecuniarie in natura. È vero che la Corte, considerando che le cause cancellate nella causa *Burmych* riguardavano esclusivamente debiti pecuniari, ha deciso di non procedere alla cancellazione della causa *Safonov e Safonova*, argomentando che non era connessa ai problemi sistemici di cui sopra e richiedeva il proseguimento dell'esame. Successivamente alla sentenza *Safonov e Safonova*, la Corte ha esaminato diverse cause analoghe separatamente da cause del tipo *Burmych*. Per esempio, nella causa *Kochkina e Kochkin c. Ucraina* ([Comitato], nn. 46311/08 e 2973/10, § 48, 10 settembre 2020), la Corte ha deciso che lo Stato era venuto meno al suo obbligo di fornire aiuto nell'esecuzione di una decisione del 24 dicembre 2002 emessa nei confronti di una società, K., che la obbligava a ricostruire un edificio annesso adiacente all'appartamento di proprietà del ricorrente di tale causa (*ibidem*, §§ 10 e 47). Tuttavia, sebbene tali cause siano state esaminate nel merito, senza che la Corte abbia proceduto alla loro cancellazione dal ruolo e alla loro trasmissione al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa come nella causa *Burmych* e nelle pertinenti cause successive, è degno di nota che la Corte non abbia individuato alcuna questione nel diritto e nella prassi nazionale specifica per la mancata esecuzione di obbligazioni di carattere civile di natura non pecuniaria e diversa da quelle di cui alle cause *Ivanov* e *Burmych*. Pertanto, sebbene ogni singolo caso presenti caratteristiche specifiche, non si può affermare che il proseguimento dell'esame da parte della Corte, successivamente alla causa *Safonov e Safonova*, di cause ucraine in materia di mancata esecuzione ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione abbia fornito ulteriori chiarimenti riguardo alle complesse misure che devono

essere attuate dallo Stato convenuto per risolvere le questioni sistemiche individuate nelle cause *Ivanov* e *Burmych*.

40 Il presente ricorso riguarda la mancata esecuzione della decisione del Tribunale distrettuale di Berehove della regione della Transcarpazia del 20 gennaio 2009, emessa nei confronti del Dipartimento per la gestione delle acque, un ente statale. Tale decisione giudiziaria imponeva al convenuto di pagare un risarcimento e di adempiere specifiche obbligazioni di natura non pecuniaria, che non sono state adempiute. Il Governo ha ritenuto che la presente causa rientrasse nella medesima categoria delle cause esaminate nella causa *Burmych* e che la linea di condotta appropriata per la Corte sarebbe stata quella di cancellare la causa dal ruolo e trasmetterla al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (si veda il paragrafo 35 *supra*).

41 La Corte osserva innanzitutto che nella sua sentenza *Burmych*, sebbene le cinque cause valutate individualmente in essa riguardassero risarcimenti monetari, essa non ha distinto la mancata esecuzione di obbligazioni pecuniarie da quella di obbligazioni non pecuniarie, e osserva che le cause di quest'ultimo tipo erano tra quelle cancellate dal ruolo nella causa *Burmych*. È significativo che la Corte osservi inoltre che, successivamente alla pronuncia della sentenza pilota *Ivanov* e della sentenza *Burmych*, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e il Governo ucraino abbiano collaborato per risolvere la questione della mancata esecuzione o della tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali, al fine di elaborare e controllare l'adozione di misure generali che avrebbero migliorato la situazione in relazione alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di qualsiasi tipo di decisione dei tribunali civili. In tale processo, le questioni strutturali che devono essere affrontate, o almeno alcune di esse, sono state considerate relative alla mancata esecuzione di qualsiasi tipo di decisione dei tribunali, comprese quelle relative a obbligazioni non pecuniarie in natura (si vedano i 2626 e 27). La Corte ribadisce inoltre che, nell'ambito del sistema di protezione internazionale dei diritti e delle libertà fondamentali istituito dalla Convenzione, il controllo dell'esecuzione delle sentenze della Corte rientra nella competenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che è quindi ben attrezzato per chiedere l'adozione di misure generali che affrontino la sostanza di tutte le questioni strutturali che possono essere all'origine dell'inadempimento sistemica di una Parte contraente di garantire il godimento di un particolare diritto sancito dalla Convenzione.

42 Tenendo presente tutto quanto sopra, per quanto riguarda i ricorsi contro l'Ucraina ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione relativi alla mancata esecuzione di sentenze civili interne contro lo Stato o organi controllati dallo Stato, la Corte ritiene che continuare la sua prassi di suddividere tali ricorsi in due gruppi distinti (quelli riguardanti obbligazioni di natura non pecuniaria e quelli riguardanti debiti pecuniari) e di esaminare ulteriormente ogni singolo caso rientrante nella prima categoria non sarebbe di alcuna utilità. Il compito della Corte, come definito dall'articolo 19, di

“assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti Contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli”, non è necessariamente assolto nel modo migliore ripetendo le medesime conclusioni in una notevole serie di cause (si veda *Varga e altri*, sopra citata, § 96).

43 Inoltre, la Corte ha affermato che un altro obiettivo importante della procedura di sentenza pilota è quello di indurre lo Stato convenuto a risolvere un ingente numero di cause individuali derivanti dal medesimo problema strutturale a livello interno, attuando in tal modo il principio di sussidiarietà che è alla base del sistema della Convenzione (*ibid.*). Il rinnovato impegno degli Stati contraenti a risolvere i problemi sistemici e strutturali in materia di diritti umani individuati dalla Corte e a garantire la piena, effettiva e tempestiva esecuzione delle sue sentenze definitive, tenendo conto della loro natura vincolante, è stato espresso inequivocabilmente durante il recente Vertice di Capi di Stato e di Governo tenutosi a Reykjavík nel 2023 (si veda l'Appendice IV alla Dichiarazione di Reykjavík). L'obiettivo della Corte è facilitare l'effettiva correzione di un vizio individuato nel sistema nazionale di tutela dei diritti umani, e le sue sentenze non servono solo a determinare le cause di cui è investita. Ne consegue che, una volta individuato un simile vizio, le autorità nazionali hanno il compito, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di adottare – se necessario anche retroattivamente – le misure di riparazione necessarie, in conformità al principio di sussidiarietà, che è alla base del sistema della Convenzione, in modo che la Corte non debba ribadire la sua constatazione di violazione in una serie di cause analoghe (si veda, *mutatis mutandis*, *Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye* [GC], n. 15669/20, § 417, 26 settembre 2023, con ulteriori rinvii).

44 La Corte ha già deciso le questioni giuridiche relative all'articolo 6 della Convenzione in ordine alla mancata esecuzione delle decisioni dei tribunali ucraini nella sentenza pilota *Ivanov* e nelle sentenze *Sylenok e Tekhnoservis-Plus c. Ucraina* (n. 20988/02, 9 dicembre 2010), *Chuykina c. Ucraina* (n. 28924/04, 13 gennaio 2011), *Rysovskyy c. Ucraina* (n. 29979/04, 20 ottobre 2011), *Kontsevykh c. Ucraina* (n. 9089/04, 16 febbraio 2012), *Tonyuk c. Ucraina* (n. 6948/07, giugno 2017), e *Safonov e Safonova* (sopra citata). Spetta ora allo Stato elaborare misure generali al fine di eliminare le principali cause di violazioni nel medesimo tipo di cause. Le cause riguardanti la mancata esecuzione di decisioni dei tribunali nazionali che devono essere esaminate ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione dovrebbero pertanto essere trattate nell'ambito di un procedimento di esecuzione (si veda *Burmych*, sopra citata, § 159, con i rinvii ivi citati). Quanto sopra non pregiudica l'approccio della Corte in cause che sollevano questioni di natura diversa rispetto a quelle già esaminate, o in cause in cui, essendo libera di qualificare giuridicamente le doglianze, essa ritiene che nelle circostanze specifiche la mancata esecuzione di una decisione giudiziaria interna debba essere esaminata ai sensi di un'altra disposizione della Convenzione (si vedano, per esempio, *Shvets c. Ucraina* ([Comitato] n. 22208/17, 23 luglio

2019) e *M.R. e D.R. c. Ucraina* (n. 63551/13, 22 maggio 2018), che sollevano questioni ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, nonché *Zhokh c. Ucraina* ([Comitato], n. 29319/13, 28 settembre 2023), che solleva una questione ai sensi del suo articolo 10).

45Conseguentemente, la Corte ritiene che la presente causa debba essere trattata in conformità alla procedura indicata nei paragrafi 219-223 della sentenza *Burmych* – essa dovrebbe essere cancellata dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1, lettera c) della Convenzione e trasmessa al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa affinché sia esaminata nel quadro delle misure generali di esecuzione indicate nella sentenza pilota *Ivanov*.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* ricevibile il ricorso;
2. *Ritiene* che il presente ricorso debba essere trattato in conformità all'obbligo derivante dalla sentenza pilota relativa alla causa *Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ucraina* (n. 40450/04 , 15 ottobre 2009);
3. *Decide* di cancellare il presente ricorso dal ruolo della Corte ai sensi dell'articolo 37 § 1, lettera c) della Convenzione e di trasmetterlo al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa affinché sia esaminato nel quadro delle misure generali di esecuzione indicate nella summenzionata sentenza pilota *Ivanov*, tra cui la disposizione che prevede la riparazione per la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione di decisioni interne, come indicato nel punto 5 del dispositivo di tale sentenza.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 10 ottobre 2024, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Victor Soloveytchik
Cancelliere

Mattias Guyomar
Presidente